

(N. 647)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPALLICCI, ALBERTI, ANGRISANI, BOCCASSI, CAPORALI,  
GALLETTO, GRAVA, PERRIER, SANTERO e TIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1954

Istituzione del ruolo degli addetti sanitari all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende rivolgersi, con la solidarietà spirituale prima ancora che con l'assistenza sanitaria, alle comunità degli emigranti italiani operanti all'estero in condizioni pericolose ed insalubri.

Le discussioni del bilancio degli Affari esteri, intervenute nell'ultimo quinquennio, hanno prospettato, nel complesso problema della nostra emigrazione, la preminente esigenza della tutela sanitaria dei nostri emigranti, o esposti a contrarre la lebbra od il tracoma nelle « fazendas » brasiliane o ad infortuni o a malattie del lavoro (silicosi, tubercolosi) per insufficienza di accortezza individuale, di opportuna profilassi o di assistenza sociale nelle miniere d'Europa. Le recenti catastrofi avvenute nei pozzi carboniferi del Belgio hanno richiamato dolorosamente l'attenzione ansiosa degli Italiani sulla sorte dei nostri connazionali.

Il problema dell'assistenza sanitaria non è stato prospettato soltanto in Parlamento, ma è stato provvisoriamente risolto presso alcuni dei nostri Consolati, i quali sono stati forniti — come assicurava il Ministro degli affari esteri *pro tempore*, parlando al Senato nella seduta

del 17 ottobre 1953, di adeguati mezzi finanziari per la prima assistenza agli emigranti.

Il presente disegno di legge è inteso a coordinare l'assistenza sanitaria, già episodicamente disposta dall'Amministrazione degli affari esteri presso alcuni Consolati, mediante una soluzione, circoscritta ma organica, che fornisca con l'assunzione di dieci addetti sanitari, un primo nucleo di funzionari tecnicamente competenti ed assiduamente operanti.

Il provvedimento che viene proposto, limitando numericamente il ruolo degli addetti sanitari, disponendo l'assunzione con concorso per titoli fra i professionisti che abbiano già acquisita una preparazione scientifica o una esperienza sanitaria ed amministrativa, e ricalcando la loro carriera su quella di funzionari già operanti presso l'Amministrazione degli affari esteri come gli addetti commerciali, si ispira consapevolmente a criteri di coesione amministrativa, di sobrietà finanziaria e di competenza professionale.

È appena necessario precisare che il compito degli addetti sanitari rimarrà circoscritto — come precisa sobriamente il presente disegno di legge — nell'ambito della consulenza igienica e del coordinamento assistenziale e sarà

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quindi integralmente svincolato da ogni attività di diretta assistenza sanitaria; svolgendo così, negli Stati esteri e nei limiti delle leggi straniere, presso le nostre comunità contadine ed operaie, quel compito di sovrintendenza sanitaria e di prevenzione igienica che il medico provinciale assolve nell'ambito delle Province nazionali.

I proponenti confidano che il Senato della Repubblica vorrà esaminare comprensivamente un provvedimento normativo solidamente ispirato al dovere nazionale ed alla solidarietà umana.

Ci sembrerebbe fare torto allo spirito di italianità che anima tutti gli onorevoli senatori se insistessimo a porre l'accento sulla santità della causa. All'inizio di questa breve presentazione si è accennato ad una solidarietà spirituale e mai come qui ci è sembrato più a proposito invocarla a profitto dei figli d'Italia in cerca di pane per le vie del mondo, perchè sentano anche lontano nelle dure strade dell'esilio la mano materna della Patria tendersi verso di loro.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituito alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, un ruolo di dieci addetti sanitari all'estero, col compito di promuovere e coordinare, alle dipendenze dei Consolati italiani all'estero, l'assistenza igienica e sanitaria a favore delle comunità operaie e contadine italiane addette a lavori pericolosi e insalubri nelle Nazioni estere.

## Art. 2.

Gli addetti sanitari vengono assegnati, a cura del Ministero degli affari esteri, presso le sedi Consolari che risultano preposte per competenza territoriale, alla assistenza delle comunità operaie e contadine più numerose e maggiormente provate da infermità ed infortuni.

## Art. 3.

Gli addetti sanitari sono nominati in base a concorso per titoli.

Sono ammessi a partecipare a tale concorso i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, i quali:

1° non abbiano sorpassato l'età di quaranta anni;

2° siano in possesso dei requisiti chiesti per adire ai pubblici concorsi;

3° siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) la libera docenza in medicina del

lavoro o in clinica medica o patologia speciale medica o in igiene.

b) il servizio prestato come aiuto od assistente in ospedali di prima categoria per almeno due anni;

c) il servizio prestato come assistente ordinario, in clinica universitaria o di medicina del lavoro o di clinica medica o di igiene;

d) il servizio prestato come medico provinciale aggiunto, per almeno due anni;

e) la conoscenza perfetta almeno della lingua francese.

## Art. 4.

La Commissione giudicatrice del predetto concorso viene composta da un Ministro plenipotenziario di prima classe, designato dal Ministro degli affari esteri, da un Ispettore generale del lavoro designato dal Ministero del lavoro e da un Ispettore generale medico designato dall'Alto Commissariato di igiene e sanità pubblica.

Un vice Console, designato dal Ministero degli affari esteri, è incaricato di assolvere le mansioni di segretario della Commissione giudicatrice.

## Art. 5.

La carriera degli addetti sanitari è disciplinata nello svolgimento gerarchico e nel trattamento economico dalle norme legislative che regolano la carriera degli addetti commerciali all'estero.

## Art. 6.

La spesa di trenta milioni verrà iscritta in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.